



COMUNE DI SENORBÌ

Provincia di Cagliari

“Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare e dei Servizi Tutelari”

SOMMARIO:

- Art. 1 Finalità del Servizio;**
- Art. 2 Gestione del Servizio;**
- Art. 3 Tipologia delle prestazioni;**
- Art. 4 Requisiti per l'ammissione alle prestazioni;**
- Art. 5 Istruttoria delle richieste;**
- Art. 6 Priorità delle ammissioni alle prestazioni;**
- Art. 7 Modalità di erogazione;**
- Art. 8 Quote di contribuzione economica;**
- Art. 9 Modalità di contribuzione utenza;**
- Art. 10 Modalità di pagamento della quota di contribuzione;**
- Art. 11 Cessazione e sospensione del Servizio;**
- Art. 12 Verifiche e controlli.**
- Art. 13. Note finali.**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.35 del 26.06.2003

Art. 1 Finalità del Servizio.

Il Comune di Senorbì, in attuazione della L.R. n° 4/88 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente regolamento disciplina il Servizio di Assistenza Domiciliare e dei Servizi Tutelari.

Il Servizio ha come obiettivo generale quello di salvaguardare l'autonomia dei potenziali utenti favorendo la loro permanenza all'interno del proprio nucleo familiare o nella residenza abituale, evitando stati di abbandono e/o istituzionalizzazione, attuando interventi volti alla prevenzione ed alla rimozione di fenomeni e situazioni di emarginazione, di solitudine e di bisogno e a favorire adeguati rapporti sociali e di integrazione sociale.

Art. 2 Gestione del Servizio.

Il Servizio viene affidato a terzi con le procedure previste dalle vigenti normative per l'aggiudicazione di appalti di pubblici servizi.

La ditta aggiudicataria dovrà collaborare con il Servizio Sociale del Comune nell'ambito delle seguenti attività:

- Predisposizione di programmi personalizzati a favore di ogni singolo utente assistito al momento dell'avvio del servizio, con successiva verifica periodica sui risultati ottenuti o attesi in base agli obiettivi prefissati;
- Verifica periodica (con cadenza mensile) sull'andamento generale del servizio;
- Segnalazione di problemi evidenziati nel corso del servizio ed eventuali disagi personali dovuti ad un decadimento delle condizioni psico-fisiche dell'utente al fine di favorire il coinvolgimento e l'intervento di altri servizi territoriali che possono offrire risposte adeguate alle esigenze rilevate;
- Individuazione e recupero della rete parentale e sociale di appartenenza dell'assistito.

Art. 3 Tipologia delle prestazioni.

Il Servizio dovrà essere erogato presso il domicilio dell'utente e nelle sedi individuate nell'ambito della programmazione dell'intervento che verrà predisposto per ogni singolo utente, a seconda delle sue peculiari esigenze.

Le prestazioni che la ditta aggiudicataria deve assicurare, a mezzo di personale con le rispettive qualifiche, devono essere tese ad aiutare la persona nello svolgimento delle ordinarie attività giornaliere legate alle seguenti esigenze:

- Alimentari (acquisto di beni e preparazione pasti);

- Igieniche (cura e pulizia della persona, degli ambienti, biancheria personale e della casa in genere);
- Di autonomia dentro e fuori dall'abitazione (aiuto nella deambulazione, accompagnamento presso destinazioni ritenute necessarie di volta in volta come ad esempio: negozi, uffici, etc.);
- Di relazione (favorire tutte le opportunità possibili di relazione intra ed extra familiari, e la partecipazione ad attività sociali e/o scolastiche presso i servizi territoriali, onde garantire ogni possibile integrazione sociale, ed evitare o ridurre, quindi il rischio di emarginazione sociale);
- Sanitarie (prevenzione e cura delle piaghe da decubito, acquisto ed eventuale somministrazione di farmaci su rigorosa prescrizione e dettagliata indicazione del medico).

L'utente non può chiedere agli Operatori prestazioni che esulino da quanto previsto nell'apposito disciplinare.

Art. 4 Requisiti per l'ammissione alle prestazioni.

Sono ammessi alle prestazioni gli anziani, i disabili e le persone in difficoltà, cittadini di Senorbì che in particolari contingenze non hanno la possibilità, anche temporanea, di soddisfare le proprie esigenze primarie, con assenza totale o parziale di figure parentali in grado di garantire livelli accettabili di assistenza.

In via eccezionale, il servizio potrà essere erogato in tutte quelle situazioni in cui la gravità e l'urgenza del caso impongono, previa valutazione e proposta del servizio sociale, un intervento assistenziale nei riguardi di persone occasionalmente presenti nel territorio di Senorbì. In questo caso non è prevista alcuna compartecipazione dell'Ente al costo del Servizio, che rimane a totale carico dell'utente.

Art. 5 Istruttoria delle richieste.

Gli aventi diritto, che intendono fruire del Servizio o chi agisce per essi, devono presentare richiesta al Responsabile del Settore Politiche Sociali, redatto su apposito modello, corredata da Certificato ISEE rilasciato da un CAAF convenzionato con l'Ente.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel Regolamento, ogni qualvolta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e valutare la tipologia del bisogno.

Art. 6 Priorità dell'ammissione alle prestazioni.

Ai fini dell'ammissione al Servizio, ove le richieste non potessero essere contestualmente tutte accolte, deve essere data priorità nell'ordine:

- Alle persone che vivono sole, avuto riguardo della situazione di bisogno, del grado di non autosufficienza e del reddito;
- A coloro che pur convivendo con altre persone, non possono essere da queste assistite per comprovate difficoltà oggettive delle stesse, avendosi comunque riguardo delle situazioni di bisogno, del grado di non autosufficienza e del reddito.

Art. 7 Modalità di erogazione.

Il Servizio viene erogato dal Lunedì al Sabato ed la dove è necessario anche nei giorni festivi.

Sarà compito del Servizio Sociale valutare il numero di ore settimanali erogabili ad ogni singolo utente concordando, per quanto possibile con lo stesso gli orari di assistenza compatibilmente all'organizzazione della ditta aggiudicataria.

Art. 8 Quota di contribuzione economica.

In attuazione della L. R. 4/88, del Decreto della Giunta Regionale 12/89 e del D.P.G.R. 145/90, che all'art. 5 stabilisce i criteri di compartecipazione al costo dei servizi ed individua le percentuali gli importi delle contribuzioni a carico degli utenti, la Giunta comunale definisce le percentuali relative alla contribuzione economica a carico dell'utenza, individuate all'interno delle bande di oscillazione previste dal citato DPGR.

La contribuzione obbligatoria al costo del servizio è esclusa per soggetti che non raggiungono il minimo vitale.

Minimo vitale che viene annualmente rivalutato con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, in seguito all'eventuale aumento del costo della vita.

Le risorse economiche del nucleo familiare possono essere decurtate della somma di Euro 516,00 per ciascuno componente il nucleo familiare affetto da grave infermità di carattere psichico o fisico.

Art. 9 Modalità di contribuzione utenza.

Gli utenti partecipano al costo del servizio con quote di contribuzione rapportate alle risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare attestate dal certificato ISEE.

Per nucleo familiare si intende quello formato dal richiedente, dal coniuge ed eventuali figli conviventi. Individuato il reddito complessivo del nucleo familiare

definito dall'insieme delle risorse economiche da quest'ultimo possedute e il numero dei componenti dello stesso nucleo, si individua la fascia di appartenenza.

Nel computo del reddito rientra anche la pensione di invalidità, come previsto dalla normativa regionale vigente.

Qualora il richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento e il reddito superi il minimo vitale previsto, questa verrà conteggiata proporzionalmente al numero di ore di servizio mensilmente erogate.

Art. 10 Modalità di pagamento della quota di contribuzione.

Il pagamento della quota di contribuzione deve essere effettuato mensilmente in forma posticipata, entro il decimo giorno successivo a quello al quale si riferiscono le prestazioni, la cui attestazione del versamento deve pervenire tempestivamente all'Ufficio del Servizio Sociale del Comune.

In caso di assenza temporanea l'utente, al fine di ottenere la riduzione della quota, è tenuto a comunicare all'Ufficio del Servizio Sociale del Comune, con almeno tre giorni di anticipo, le date in cui sarà assente. In caso contrario l'utente è tenuto a corrispondere per intero la quota corrispondente alle ore mensili di servizio programmate, fatte salvo le urgenze.

L'utente che non intende più fruire delle prestazioni assistenziali, deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale almeno dieci giorni prima della data di cessazione del servizio.

Art. 11 Cessazione e sospensione del servizio.

Il servizio di Assistenza Domiciliare può cessare in caso di:

- Rinuncia scritta dell'utente;
- Decesso o accoglienza dell'utente in struttura residenziale;
- Qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
- Per inadempimento nel pagamento delle quote di compartecipazione.

Art. 12 Verifiche e controlli

Le verifiche sull'efficacia delle prestazioni e sullo stato psico-fisico dell'utente sono condotte dall'Ufficio del Servizio Sociale Professionale. Possono comportare la sospensione o cessazione del servizio o la riformulazione del programma di intervento in relazione alle mutate condizioni di bisogno.

E' fatto obbligo all'Ufficio del Servizio Sociale di esercitare il controllo nei confronti dei terzi gestori relativamente alla qualità delle prestazioni, sull'adempimento dei programmi di intervento individualizzati, all'osservanza delle clausole contrattuali.

Art. 13 Note Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda alle determinazioni del Responsabile del Settore Politiche Sociali.

Il Sindaco
f.to Dr. Sanna Adalberto

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Mascia Giovanna Paola